

DELIBERA N. 143/25/CSP

**PROVVEDIMENTO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 8, COMMI 2 E 4, E 9,
COMMA 1, LETT. D), DEL REGOLAMENTO IN MATERIA DI TUTELA
DEL DIRITTO D'AUTORE SULLE RETI DI COMUNICAZIONE
ELETTRONICA E PROCEDURE ATTUATIVE DI CUI ALLA DELIBERA N.
680/13/CONS E S.M.I.
(PROC. N. 2381/DDA/FS - DDA/14762 - <https://mixdrop.cfd/>)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 17 dicembre 2025;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*” e, in particolare, l’art. 1, comma 6, lett. b), n. 4-bis;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTA la legge 22 aprile 1941, n. 633, recante “*Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio*”;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante “*Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico*”;

VISTO il Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (di seguito, Regolamento sui servizi digitali);

VISTA la legge 14 luglio 2023, n. 93, recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica*” (di seguito, “*Legge antipirateria*”);

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*” (di

seguito, “*Regolamento*”), come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 58/25/CONS, del 6 marzo 2025;

VISTA la delibera n. 680/13/CONS, del 12 dicembre 2013, recante “*Regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70*”, come modificato, da ultimo, dalla delibera n. 209/25/CONS, del 30 luglio 2025, di seguito denominato anche *Regolamento*;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. con istanza DDA/14762, acquisita in data 2 dicembre 2025 (prot. n. DDA/0001696), è stata segnalata dalla FAPAV (Federazione per la Tutela delle Industrie dei Contenuti Audiovisivi e Multimediali), in qualità di soggetto legittimato, giusta delega delle società Sky Italia S.r.l., I Wonder S.r.l., Notorious Pictures S.p.A., PiperFilm e Vision Distribution S.p.A., detentrici dei diritti di sfruttamento sulle opere oggetto di istanza, la presenza, sul sito internet **https://mixdrop.cfd**, in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633, di una significativa quantità di opere di carattere audiovisivo, tra le quali sono specificamente indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti:

TITOLARE	TITOLO	ANNO	LINK
Sky Italia S.r.l.	X-Factor Italia S18	2024	https://mixdrop.cfd/emb/7kwkgno6fp4ke9
Sky Italia S.r.l.	The day of the jackal - 1	2024	https://mixdrop.cfd/emb/4drll1d10hoknkk
Sky Italia S.r.l.	Dostoevskij - 1	2024	https://mixdrop.cfd/emb/9wvp4j03hwvk9
Sky Italia S.r.l.	L'arte della gioia - 1	2024	https://mixdrop.cfd/emb/1nmzgpr6am0xlx
I Wonder S.r.l.	Coppia aperta quasi spalancata	2024	https://mixdrop.cfd/emb/7k0jxqn8hvko7
Notorious Pictures S.p.A.	Werewolves	2025	https://mixdrop.cfd/emb/z1drdxg8ado179
Notorious Pictures S.p.A.	Il Nibbio	2025	https://mixdrop.cfd/emb/gio3l8vqfmjn7x
PiperFilm	Dove osano le cicogne	2025	https://mixdrop.cfd/emb/xwj3146ncemgwm
PiperFilm	Diva Futura	2025	https://mixdrop.cfd/emb/9wov8l8eurdw3g
PiperFilm	La città proibita	2025	https://mixdrop.cfd/emb/nlm4vzxwivqeck9
PiperFilm	30 notti con il mio ex	2025	https://mixdrop.cfd/emb/nlmx3x1pierx31
PiperFilm	Storia di una notte	2025	https://mixdrop.cfd/emb/03r3elzqipjlej
PiperFilm	Parthenope	2024	https://mixdrop.cfd/emb/mkqnqjwix1dxvg
Vision Distribution S.p.A.	Io sono la fine del mondo	2025	https://mixdrop.cfd/emb/k01gvvp0h9e0x
Vision Distribution S.p.A.	Le assaggiatrici	2025	https://mixdrop.cfd/emb/03rx04jgazqq1g
Vision Distribution S.p.A.	Paternal leave	2025	https://mixdrop.cfd/emb/elzem8pdaq16m61

Vision Distribution S.p.A.	Dieci minuti	2024	https://mixdrop.cfd/emb/pjm6k4jgug609x
Vision Distribution S.p.A.	Romeo è Giulietta	2024	https://mixdrop.cfd/emb/q16wnvzmtjkw3g
Vision Distribution S.p.A.	Enea	2024	https://mixdrop.cfd/emb/7k0nv97ntmorw1
Vision Distribution S.p.A.	Flaminia	2024	https://mixdrop.cfd/emb/r6dmqdvpak9386
Vision Distribution S.p.A.	Confidenza	2024	https://mixdrop.cfd/emb/vkloz87wfr1xg9
Vision Distribution S.p.A.	Troppoo azzurro	2024	https://mixdrop.cfd/emb/clemk6dphp0qoj
Vision Distribution S.p.A.	Eravamo bambini	2024	https://mixdrop.cfd/emb/xwj984kqfoexwm
Vision Distribution S.p.A.	Cassamortari 2	2024	https://mixdrop.cfd/emb/xwjrvve93ul8p08k
Vision Distribution S.p.A.	Gli immortali	2024	https://mixdrop.cfd/emb/pjpe6k8jtzw8lm
Vision Distribution S.p.A.	Shoshana	2024	https://mixdrop.cfd/emb/gjo3w0r4agojr3
Vision Distribution S.p.A.	La coda del diavolo	2024	https://mixdrop.cfd/emb/jd37mowzim1vz4
Vision Distribution S.p.A.	Un oggi alla volta	2024	https://mixdrop.cfd/emb/03r3nmkqurz6kr
Vision Distribution S.p.A.	L'amore e altre seghe mentali	2024	https://mixdrop.cfd/emb/r6ddl6g0sp4m9e
Vision Distribution S.p.A.	Diamanti	2024	https://mixdrop.cfd/emb/8174k6xwuqpjm3

L’istante ha dichiarato, inoltre, che: “*L’analisi del sito ha rilevato la presenza di altre opere di titolarità degli Associati FAPAV, evidenziando dunque il carattere di massività. A titolo esemplificativo e non esaustivo si allegano due file Excel con ulteriori 260 URL a cui sono disponibili opere audiovisive di titolarità dei nostri Associati*”.

2. dalle verifiche condotte sul sito oggetto dell’istanza risultavano accessibili, alle pagine *internet* sopra indicate, riproduzioni delle opere audiovisive sopra elencate e le stesse apparivano diffuse in presunta violazione degli artt. 2, comma 1, n. 6), 12, 13, 16 e 78-ter, lett. a) e d), della citata legge n. 633/41. Questi elementi inducevano la Direzione a ritenere che i fatti stessi configurassero un’ipotesi di violazione grave e di carattere massivo;

3. dalle suddette verifiche risultava, altresì, quanto segue:

- il nome a dominio risulta registrato dalla società NameCheap Inc., con sede 4600 E Washington St suite 305, Phoenix, Arizona, 85034, Stati Uniti, raggiungibile all'indirizzo di posta elettronica abuse@namecheap.com, per conto di un soggetto non identificabile;
 - la società Cloudflare Inc., con sede in 665 3rd Street, 94107 San Francisco, CA, Stati Uniti, raggiungibile all'indirizzo di posta elettronica abuse@cloudflare.com, appare essere fornitore di hosting in quanto opera come reverse proxy per il sito. Secondo le informazioni fornite da Cloudflare Inc., i servizi di hosting appaiono forniti dalla società Veesp SIA, con sede in Tirkonu iela 17, LV-3401, Liepaja, Lettonia, raggiungibile agli indirizzi di posta elettronica abuse@veesp.com, alexiff@gmail.com e a.ivanov@veesp.com, cui risultano riconducibili anche i server impiegati, localizzati a Saint Petersburg, Russian Federation;
4. con comunicazione del 4 dicembre 2025 (prot. n. DDA/0001743), la Direzione diritti digitali e tutela dei diritti fondamentali ha dato avvio al procedimento istruttorio n. **2381/DDA/FS** relativo all'istanza DDA/14762, rilevando che la stessa non risultava irricevibile, improcedibile, inammissibile, né manifestamente infondata e che dalle verifiche condotte emergeva la presunta violazione degli artt. 2, comma 1, n. 6), 12, 13, 16 e 78-ter, lett. a) e d), della citata legge n. 633/41. Nella predetta comunicazione la Direzione rappresentava, altresì, di aver ravvisato la sussistenza delle condizioni per l'applicazione dei termini abbreviati di cui all'art. 9 del *Regolamento*, in ragione della gravità della violazione segnalata, del suo carattere massivo unitamente alla circostanza che l'istanza è stata presentata da una delle associazioni di cui all'art. 1, comma 1, lett. u), del *Regolamento*;
5. considerata la localizzazione all'estero dei *server* ospitanti il sito, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento ai prestatori di servizi della società dell'informazione di *mere conduit*, mediante pubblicazione sul sito *internet* dell'Autorità, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge n. 241/90, in ragione dell'elevato numero di destinatari, circostanza che rende particolarmente gravosa la comunicazione personale. La comunicazione di avvio è stata altresì inviata agli indirizzi attraverso i quali è stato possibile stabilire un contatto con il soggetto richiedente il nome a dominio per il sito medesimo, alla società che risulta essere il fornitore di servizi di *hosting* e a cui appaiono riconducibili i *server* impiegati. Con la medesima comunicazione di avvio le parti sono state informate della possibilità di adeguarsi spontaneamente alla richiesta del soggetto istante;
6. nei termini fissati dall'art. 9, comma 1, lett. b), del *Regolamento*, ovvero entro tre giorni lavorativi decorrenti dal 3 dicembre 2025, non è stata presentata, né dai prestatori di servizi di *mere conduit* né da altri soggetti, alcuna controdeduzione in merito al presente procedimento;
7. dai riscontri effettuati in corso di istruttoria sul sito oggetto dell'istanza, risulta confermata l'accessibilità alle opere, configurando una fattispecie di violazione grave e di carattere massivo degli artt. 2, comma 1, n. 6), 12, 13, 16 e 78-ter, lett. a) e d), della citata legge n. 633/41;

8. non si ritiene, peraltro, che l'accesso a tali opere digitali sul medesimo sito, possa ritenersi giustificato alla luce del regime di eccezioni e limitazioni al diritto d'autore previsto dal Titolo I, Capo V, Sezione I, della legge n. 633/41;

9. l'art. 8, comma 2, del *Regolamento* stabilisce che, qualora ritenga sussistente la violazione del diritto d'autore, l'Autorità esige, nel rispetto dei criteri di gradualità, di proporzionalità e di adeguatezza, che i prestatori di servizi destinatari della comunicazione di avvio del procedimento impediscano la violazione medesima o vi pongano fine. La stessa norma prevede altresì che, a tale scopo, l'Autorità adotta i pertinenti ordini, ai quali i prestatori dei servizi devono ottemperare entro tre giorni dalla notifica del relativo provvedimento. Tale termine è ridotto a due giorni, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), del *Regolamento*, nell'ipotesi di procedimento abbreviato, come nel caso di specie;

10. l'art. 8, comma 4, del *Regolamento* prevede, inoltre, che qualora il sito sul quale sono rese accessibili opere digitali in violazione del diritto d'autore o dei diritti connessi sia ospitato su un *server* ubicato fuori del territorio nazionale, come si verifica nel caso di specie, l'Autorità può ordinare ai prestatori di servizi che svolgono attività di *mere conduit* di cui all'art. 4 del Regolamento sui servizi digitali nonché ai prestatori di servizi di cui alla Legge antipirateria, di provvedere alla disabilitazione dell'accesso al sito, nonché, ai sensi del successivo comma 5, di procedere a reindirizzare automaticamente verso una pagina *internet*, redatta secondo le modalità definite dall'Autorità, le richieste di accesso alla pagina *internet* su cui è stata accertata la presenza di opere digitali diffuse in violazione del diritto d'autore;

RITENUTA, pertanto, nel rispetto dei principi di gradualità, di proporzionalità e di adeguatezza, la sussistenza dei presupposti per l'emanazione di un ordine di disabilitazione dell'accesso al sito *internet* <https://mixdrop.cfd/>, mediante blocco del DNS, da realizzarsi da parte dei prestatori di servizi di *mere conduit* operanti sul territorio italiano, nonché dei prestatori di servizi di cui alla Legge antipirateria, entro due giorni dalla notifica del presente provvedimento, con contestuale reindirizzamento automatico verso una pagina *internet* redatta secondo l'allegato A al presente provvedimento;

UDITA la relazione del Presidente;

ORDINA

ai prestatori di servizi di *mere conduit* operanti sul territorio italiano, soggetti al regime di responsabilità di cui all'art. 14 del Regolamento sui servizi digitali, nonché ai prestatori di servizi di cui alla Legge Antipirateria, di provvedere alla disabilitazione dell'accesso al sito <https://mixdrop.cfd/>, dal territorio italiano, mediante blocco del DNS, da realizzarsi entro due giorni dalla notifica del presente provvedimento, con contestuale reindirizzamento automatico verso una pagina *internet* redatta secondo l'allegato A al presente provvedimento.

L'ottemperanza al presente ordine si considera avvenuta con la disabilitazione del sito <https://mixdrop.cfd/>, nei tempi e con le modalità suseinte. Rimane fermo l'obbligo in capo ai prestatori di servizi di *mere conduit* operanti sul territorio italiano, nonché ai

prestatori di servizi di cui alla Legge Antipirateria, di continuare ad adeguarsi agli ordini già emanati dall'Autorità ai sensi degli artt. 8, commi 2 e 4, e 9, comma 1, *lett. d)*, del *Regolamento* in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative, di cui alla delibera n. 680/13/CONS, i cui siti oggetto di disabilitazione all'accesso sono elencati nella lista di cui all'allegato B al presente provvedimento e a tutti i futuri nomi a dominio del medesimo sito che saranno comunicati all'Autorità dai soggetti legittimati, ai sensi dell'art.8-*bis*, comma 1, del *Regolamento*, nei tempi e con le modalità suseinte.

Ai sensi dell'art. 8, comma 4, del *Regolamento*, l'Autorità provvede all'aggiornamento dell'elenco in formato .txt comprendente i siti oggetto di disabilitazione all'accesso mettendo a disposizione dei prestatori di servizi la lista di cui all'allegato B al presente provvedimento.

L'inottemperanza all'ordine impartito con il presente provvedimento comporta l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249 e la comunicazione agli organi di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 182-*ter* della legge n. 633/41.

Ai sensi dell'art. 8, comma 8, del *Regolamento*, i destinatari del presente provvedimento devono trasmettere senza indebito ritardo alla Direzione servizi digitali e tutela dei diritti fondamentali le informazioni relative al seguito dato all'ordine ai sensi dell'art. 9 del Regolamento sui servizi digitali. In caso di inottemperanza l'Autorità applica le sanzioni di cui all'art. 1, comma 32-*bis*, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

Il presente provvedimento è comunicato al soggetto istante e ai destinatari della comunicazione di avvio del procedimento e pubblicato sul sito web dell'Autorità.

Roma, 17 dicembre 2025

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Giovanni Santella